

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 04839/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4839 del 2020, proposto da

Tiziana Baraschino, Elisa Di Lauro, Maria Cristina Visciano, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Universita' degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa in persona del Rettore pro tempore, Commissione Giudicatrice di Concorso non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia in Napoli, alla via Diaz n.11;

nei confronti

Marcella Luisa Genito, Anna Sessa non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione:

- dell'avviso - privo di protocollo e numero - con cui l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli in data 20.10.2020 ha pubblicato la graduatoria

definitiva degli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno

II GRADO) di cui al Decreto Rettorale dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa n. 113 del 21.02.2020, per come modificato e integrato con decreto n. 163 del 12.03.2020, decreto n. 218 del 28.04.2020 e avviso del 14.08.2020, nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti;

-di tutti gli altri atti meglio nell'epigrafe del ricorso indicati ed ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi dei ricorrenti ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato ai ricorrenti;

Nonché per l'accertamento e la declaratoria

del diritto dei ricorrenti a essere ammessi alla prova scritta (II prova) precedentemente fissata per il giorno 17.11.2020 quanto alla Scuola Secondaria di II grado e rinviata a data di imminente calendarizzazione di cui al detto concorso finalizzato alla selezione degli aventi diritto ad accedere ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (Anno Accademico 2019/2020) per la scuola SECONDARIA di II GRADO di cui al Decreto Rettorale dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa n. 113 del 21.02.2020, per come modificato e integrato con decreto n. 163 del 12.03.2020, avviso del 16.03.2020, decreto n. 218 del 28.04.2020, avviso del 14.08.2020 e decreto n. 395 del 11.09.2020;

e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione dei ricorrenti a partecipare alla prova scritta (II prova) precedentemente fissata per il giorno 17.11.2020 quanto alla Scuola Secondaria di II grado e rinviata a data di imminente calendarizzazione di cui al detto concorso finalizzato alla selezione degli aventi diritto ad accedere ai Corsi di formazione per il

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (Anno Accademico 2019/2020) per la scuola SECONDARIA di II GRADO di cui al Decreto Rettorale dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa n. 113 del 21.02.2020, per come modificato e integrato con decreto n. 163 del 12.03.2020, avviso del 16.03.2020, decreto n. 218 del 28.04.2020, avviso del 14.08.2020 e decreto n. 395 del 11.09.2020;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca; Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 202, tenuta da remoto con modalità da remoto a termini dell'art. 25 del D.L. 137/2020, la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO che, in considerazione del contenuto degli atti impugnati e del petitum del ricorso, nella controversia in esame sussista una pluralità di controinteressati, peraltro nominativamente indicati nelle graduatorie concorsuali;

CONSIDERATO che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione delle graduatorie impuginate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

CONSIDERATO che - in ragione dell'elevato numero dei controinteressati (da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente) e delle rilevate difficoltà nell'acquisire i corretti indirizzi dei medesimi da parte del Ministero intimato - la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

ATTESO che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche

direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che quest'ultima disposizione stabilisce che "il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità";

RITENUTO che - in ragione della complessità della procedura concorsuale in esame, caratterizzata da un considerevole numero di partecipanti e, quindi, di potenziali controinteressati, nonché dei costi, particolarmente ingenti in rapporto alla tipologia di contenzioso, della integrale pubblicazione del ricorso e dei nominativi dei controinteressati in Gazzetta Ufficiale - sussistano "circostanze particolari" per disporre che la notifica avvenga con "modalità diverse" da quelle ordinariamente stabilite dalla legge (v. i menzionati artt. 52 c.p.a. e 151 c.p.c.);

CONSIDERATO che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso, delle sue conclusioni e dei nominativi dei controinteressati;

RITENUTO, pertanto, che la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati possa essere effettuata esclusivamente sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte, mentre in Gazzetta Ufficiale ci si potrà limitare a pubblicare informazioni di sintesi (in giurisprudenza, per soluzioni analoghe, v., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. III, ord. n. 1926/2016; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 e sez. III bis n. 9506/2013; Consiglio di Stato, sez. V, decreto monocratico n. 5612/2014 nonché i numerosi precedenti di questa sezione);

RITENUTO, perciò, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento; (II) il nome della parte ricorrente; (III) gli estremi del ricorso e del provvedimento impugnato; (IV) l'avviso che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente; (V) l'avviso che il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati possono essere consultati sul sito internet dell'amministrazione competente; (VI) l'elenco nominativo dei controinteressati o, in alternativa, l'indicazione degli elementi della fattispecie che determina l'insorgenza del controinteresse con particolare riferimento all'oggetto del concorso (estremi del bando, tipologia dei posti messi a concorso) e alle posizioni della graduatoria suscettibili di slittamento in caso di accoglimento del ricorso (ad es. «i soggetti controinteressati ossia coloro che si sono classificati dalla posizione n. ... alla posizione n. ... nella graduatoria approvata con provvedimento n. ... del ... nell'ambito del concorso bandito con ... e relativo a posti di docente nella scuola ... per la classe di concorso ...»);
- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati

dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00# (euro trenta/00#) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito;

-le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

RITENUTO, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere rinviata alla udienza pubblica del giorno 5 maggio 2021;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta),

a) dispone l'integrazione del contraddittorio, nei sensi e termini di cui in motivazione;

b) rinvia, per il prosieguo, alla udienza pubblica del 5 maggio 2021;

c) manda alla segreteria per la sollecita comunicazione alle parti della presente ordinanza.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Anna Corrado, Consigliere

Rita Luce, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Rita Luce

IL PRESIDENTE

Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO